

**Oggetto: Conversione in Legge D.L. n. 34/2020 – Decreto Rilancio**

E' stata definitivamente approvata dal Senato la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Decreto Rilancio -, la cui pubblicazione è in corso nella Gazzetta Ufficiale, del quale sono stati forniti notizie e chiarimenti con le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 57 del 20 maggio 2020, n. 58 del 30 maggio 2020, n. 59 del 1° giugno 2020, n.60 dell'8 giugno 2020 e n. 61 del 15 giugno 2020 (stagione sportiva 2019/2020), n. 8 del 3 luglio 2020 e n. 13 del 16 luglio 2020 (stag. sport. 2020/2021).

Per quanto concerne le disposizioni del settore sportivo (vedasi Circolare LND n. 57) non sono state apportate con la conversione in Legge modifiche agli artt. **98** (disposizioni in materia di lavoratori sportivi) e **156** (accelerazione delle procedure di riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2019).

**All'art. 119, comma 9, è stata inserita la lett. e) la quale prevede che le disposizioni contenute nei precedenti commi (bonus 110%) si applicano agli interventi effettuati dalle ASD e SSD iscritte nel Registro CONI, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Le spese per le quali è concesso il bonus devono essere state sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.**

**All'art. 216 (disposizioni in materia di impianti sportivi)** sono state apportate modifiche formali non aventi rilievo sostanziale ad eccezione di quella di cui al comma 1, che proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 la sospensione dei termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti Territoriali. I versamenti andranno effettuati, anziché entro il 31 luglio 2020, **entro il 30 settembre 2020** in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di rate di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

Dopo l'art. 217 è stato inserito **l'art. 217-bis** (sostegno delle attività sportive nelle Università), che prevede una integrazione di tre milioni di euro per il 2020 alla dotazione finanziaria della Legge 28 giugno 1977, n. 394, per sostenere le **attività sportive universitarie** e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle Università danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con **l'art. 218-bis**, al fine di assicurare alle ASD adeguato ristoro e sostegno alla ripresa e all'incremento della loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, è autorizzata, **in favore delle ASD iscritte nel Registro CONI, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con DPCM, su proposta del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport.**

Delle modifiche significative apportate dalla Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 alle disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti, e che possono interessare le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti, si segnalano quelle di seguito specificate:

**Art. 28** (credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo)-

E' stato inserito il **comma 5-bis** che stabilisce che in caso di locazioni, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

**Art. 30-bis**

E' stata stabilita una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di conversione in Legge del Decreto.

**All'art. 44** (incremento fondo e contributo per l'acquisto di veicoli a bassa emissione di anidride carbonica).

E' stato aggiunto il **comma 1-bis**, il quale prevede che alle persone fisiche e giuridiche che acquistano dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi: a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010, il contributo varia da 1.500,00 a 2.000,00 euro a seconda dell'emissione di CO2, ed è riconosciuto a condizione che dal venditore sia praticato uno sconto pari almeno a 2.000,00 euro; b) per l'acquisto in assenza di rottamazione il contributo va da 750,00 a 1.000,00 euro e lo sconto del venditore deve essere di almeno 1.000,00 euro. I contributi sono riconosciuti ai veicoli M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore a Euro 6 e con un prezzo inferiore a 40 mila euro. E', poi, prevista una riduzione del 40% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo.

E' stato sostituito il **comma 6 dell'art. 70**. Il nuovo comma prevede che il trattamento di cassa integrazione può essere concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto dell'INPS.

Con l'**art. 70-bis** è stato stabilito che per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito per il periodo precedentemente concesso fino alla durata di 14 settimane, è consentito usufruire di **ulteriori 4 settimane di erogazione dei trattamenti di cassa integrazione**, ferma restando la durata massima di 18 settimane.

Per effetto dell'art. **118-ter**, gli Enti Territoriali possono stabilire una **riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali** a condizione che il soggetto passivo provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul c/c bancario o postale.